

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,
con la presente desideriamo informarLa circa le novità apportate dal DL Rilancio aventi ad oggetto le nuove indennità previste per i lavoratori la cui attività risulta danneggiata dall'emergenza epidemiologica COVID 19.

Mille euro per il mese di maggio

Per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2019 e per i lavoratori co.co.co che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla medesima data, iscritti alla Gestione separa INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità riconosciuta per il mese di maggio è innalzata a euro 1.000.

Il medesimo bonus di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, impiegati nel settore turismo e negli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020.

Con riferimento alla verifica del **requisito di riduzione del 33%**, la norma richiede che la determinazione del reddito sia effettuata secondo il

“principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”. Ciò richiederà non solo la tempestiva disponibilità dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti dei mesi di marzo e aprile 2020 (oltre alla predisposizione di appositi bilancini di verifica come già evidenziato nel precedente contributo Decreto Rilancio, bonus INPS e casse professionali del 12 maggio 2020 a cui si rinvia), ma anche, e soprattutto, la determinazione delle quote di ammortamento. Dalla formulazione della norma non appare chiaro cosa debba intendersi per quote di ammortamento riferibili al secondo semestre 2020: sarà necessario anticipare gli ammortamenti del 31.12.2020 o basterà assumere gli ammortamenti già effettuati al 31.12.2019? E cosa ne sarà dei cespiti acquistati in corso d’anno?

Oltretutto, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato e sarà oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Indennità per il mese di aprile

Ferma a 600 euro l’indennità per il mese di aprile per:

- ✓ liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS;
- ✓ lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS;
- ✓ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- ✓ lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ lavoratori dello spettacolo che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente né di redditi da pensione alla data del 19 maggio 2020, con almeno 7 giornate contributive 2019 e con redditi fino a 35.000 euro;
- ✓ altri lavoratori stagionali, intermittenti e privi di partita IVA.

Per questi ultimi, la cui indennità per il mese di marzo era stata riconosciuta solo a seguito del Decreto Interministeriale n. 10 del 04/05/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la misura di 600 euro è prevista anche per l’indennità del mese di maggio.

Anche per i lavoratori dello spettacolo, la misura di 600 euro troverà applicazione anche per il mese di maggio.

Riduzione delle indennità a 500 euro per lavoratori agricoli e domestici

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che abbiano già beneficiato dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo, il bonus spettante per il mese di aprile è fissato in misura pari a 500 euro. L'articolo art. 85, inoltre, prevede che la medesima indennità spetti per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi con il datore di lavoro.

Discorso a parte per i professionisti iscritti agli ordini e che versano i contributi alle rispettive Casse di previdenza, per i quali l'accesso al Fondo di ultima istanza di cui all'art. 44 del Decreto Cura Italia per l'erogazione delle indennità relative ai mesi di aprile e maggio sarà subordinato alla pubblicazione dell'apposito Decreto (Professionisti iscritti alle Casse: il DL Rilancio estende il beneficio anche per aprile e maggio del 15 maggio 2020).

Divieto di cumulo

Le indennità sopra elencate **non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro** né con il Fondo di ultima istanza di cui all'art. 44 del Decreto Cura Italia.

OSSERVA

Sarà possibile invece percepire le indennità anche in presenza di un **assegno ordinario di invalidità** di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Inoltre, i soggetti appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza in misura inferiore a quello delle indennità spettanti, il REC verrà incrementato fino a concorrenza dell'indennità medesima.

Nel caso di percezione di REC in misura pari o superiore a quello delle suddette indennità, queste ultime non potranno essere erogate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO